

STATUTO ASSOCIAZIONE "GiMBT"

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA ED OGGETTO

Articolo 1 Denominazione e Sede

- 1.1 È stata costituita l'associazione GiMBT – Gruppo italiano MBT.
- 1.2 L'Associazione ha sede legale in Milano, in via Numa Pompilio, 2. La variazione della sede legale può essere disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 Durata dell'Associazione

- 2.1. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 Oggetto

3.1 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità culturali e si propone la diffusione e lo sviluppo di conoscenze scientifiche relative alla psicopatologia e al trattamento dei disturbi di personalità e Stati Limite. Gli studi sullo sviluppo del sé infantile, della capacità di regolazione affettiva e della mentalizzazione costituiscono il riferimento teorico su cui si è sviluppato il modello di trattamento basato sulla mentalizzazione (MBT, P. Fonagy e A. Bateman) rivolto principalmente ai disturbi di personalità.

3.2 Per la realizzazione dello scopo sociale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può:

- realizzare, sostenere e partecipare a programmi, di aggiornamento e di formazione, anche istituendo e promuovendo scuole, centri di eccellenza, corsi di formazione e perfezionamento ivi compresi quelli relativi alla Formazione e l'Educazione Continua in Medicina (ECM) ed il conseguente Accreditamento con la verifica della qualità;
- promuovere ed organizzare iniziative per la formazione tecnico-professionale e manageriale degli operatori sanitari;
- promuovere e realizzare iniziative ed attività nell'ambito della ricerca sperimentale e clinica;

- svolgere attività culturali, promuovere incontri, conferenze, seminari, tavole rotonde, nonché promuovere la pubblicazione di scritti periodici e monografici inerenti la promozione degli ambiti tematici sopra citati;
- istituire e mantenere collegamenti e rapporti di collaborazione con organizzazioni, associazioni, fondazioni ed enti, pubblici o privati, nazionali o esteri, che svolgono attività connesse con quelle sociali;
- organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi che di volta in volta si renderanno meritevoli di specifica attenzione nell'ambito delle finalità e dell'attività sociale;
- promuovere o curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, anche per mezzo di strumenti telematici, nell'ambito delle finalità istituzionali.
- istituire borse di studio.

L'Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Ai fini delle sue attività l'Associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali.

3.3. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile o comunque opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, ed in particolare potrà:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
- prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali;
- provvedere ad ogni altro servizio e promuovere ogni altra iniziativa e attività

che possa assicurare la migliore realizzazione dello scopo dell'Associazione, nel pieno rispetto ed in conformità alle finalità statutarie;

- stipulare ogni più opportuno atto o convenzione per il finanziamento delle proprie attività.

TITOLO II SOCI: MODALITA' DI AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI

Articolo 4 Tipologie di soci

4.1. I soci sono classificati in due tipologie:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari.

4.2. Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

4.3. Sono soci Ordinari le persone fisiche maggiori di età e le persone giuridiche presentati da almeno due soci, che condividano le finalità sociali, presentino domanda di ammissione a soci, accettino e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione, e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Articolo 5 Diritti e doveri dei soci

5.1. Ai Soci, che hanno assolto i loro obblighi nei confronti dell'Associazione, è garantita la partecipazione alla vita associativa secondo le modalità previste dal presente Statuto ed in particolare il diritto di voto per quanto concerne le delibere assembleari, ivi comprese quelle concernenti l'approvazione delle modificazioni statutarie, le nomine degli organi sociali e lo scioglimento dell'Associazione, nonché il diritto di essere eletto alle cariche associative.

Tutti i soci hanno diritto di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali

5.2. Ogni socio è obbligato a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e ad osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione.

La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

6.1. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali Regolamenti.

L'ammissione dei soci decorre dalla data della presentazione della domanda di ammissione e dal pagamento della quota associativa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

6.2. I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per decadenza;
- per esclusione.

Il Socio decade automaticamente in caso di (i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; (ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; (iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; (iv) mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata nei confronti del socio che non rispetta Statuto e Regolamento o agisce in materia contraria alle finalità istituzionali dell'associazione. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Coloro che abbiano cessato per qualunque causa di appartenere all'associazione non possono ottenere la restituzione dei contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7 Gli organi dell'Associazione

7.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente (ove nominato);

e) l'International Advisory Board (ove nominato).

Articolo 8 Assemblea Generale dei soci

8.1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, Fondatori e Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa.

8.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Articolo 9 Assemblea: convocazione e delibere

9.1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi, mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

9.2. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

9.3. Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato. Tuttavia nessun Associato può rappresentare più di altri due Associati. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale o di un suo delegato.

9.4. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 10 Assemblea: competenze

10.1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali Regolamenti

10.2. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

10.3. L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 Consiglio Direttivo

11.1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è costituito da un numero variabile di componenti compreso tra due e sette eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

11.2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

11.3. Il Consiglio Direttivo è rieleggibile. Il primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

11.4. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione e, eventualmente il Vice Presidente.

11.5. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quest'ultimo coopterà altri membri, scelti tra i Soci Fondatori, in sostituzione di quelli mancanti, i quali rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea. I consiglieri che verranno nominati dall'Assemblea termineranno il loro mandato unitamente alla scadenza del mandato dei consiglieri in carica.

Articolo 12 Consiglio Direttivo: convocazione e delibere

12.1. La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, un giorno prima con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

12.2. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo e in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

12.3. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente.

12.4. Delle delibere deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede del relativo verbale.

Articolo 13 Consiglio Direttivo: competenze

13.1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Generale dei soci, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:

- a) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- b) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci Ordinari;
- c) deliberare l'esclusione dei soci;
- d) nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- e) nominare eventualmente il Direttore Generale, su proposta del Presidente;
- f) stabilire gli importi delle quote associative.

13.2. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, a singoli consiglieri, al Direttore Generale, se nominato, o a terzi nei limiti individuati con propria deliberazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un segretario generale ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi."

13.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 1 volta all'anno, per la redazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo, da sottoporre poi all'Assemblea Generale dei soci, e in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero un decimo dei componenti dell'Assemblea Generale dei soci.

Articolo 14

Presidente

14.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra tutti i suoi componenti. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il primo Presidente è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

14.2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Inoltre egli convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta altresì:

- (i) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, impartendo le conseguenti direttive di governo dell'Associazione;
- (ii) compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio Direttivo, che deve poi ratificarne l'operato nella prima riunione successiva.

14.3. Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può conferire ad altri membri del Consiglio Direttivo procure per il compimento delle attività dell'Associazione.

Articolo 15 Vice Presidente

15.1. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Egli collabora con il Presidente allo svolgimento delle principali attività dell'Associazione, con responsabilità nei settori definiti dal Consiglio Direttivo.

15.2. In caso di impedimento o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vice Presidente.

15.3. Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 16 International Advisory Board

16.1. L'International Advisory Board è organo facoltativo dell'Associazione, composto da non più di dieci membri. I suoi componenti, scelti tra eminenti personalità italiane e straniere nel campo del giornalismo, delle organizzazioni della società civile, dei media o di altri settori culturali o sociali, sono nominati dal Consiglio Direttivo e decadono unitamente al Consiglio che li ha nominati, con possibilità di rinnovo. L'International Advisory Board è organo consultivo del Consiglio Direttivo al quale trasmette i propri pareri ed ha facoltà di presentare, con

autonoma iniziativa, proposte, progetti, iniziative.

TITOLO IV PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 17 Patrimonio

17.1. Il patrimonio sociale è formato dai versamenti effettuati dai soci in sede di costituzione dell'Associazione. Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Soci, da eredità legati e donazioni e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

17.2. Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.

Articolo 18 Esercizio finanziario

18.1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

18.2. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea dovrà approvare il bilancio consuntivo. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni socio.

18.3. I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'Associazione o comunque andranno ad incrementarne il patrimonio.

18.4. In nessun caso possono essere distribuiti o andare a vantaggio, né direttamente né indirettamente, degli amministratori, dei soci o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Articolo 19 Estinzione o scioglimento dell'Associazione

19.1. L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori. Con la stessa

maggioranza verranno nominati i liquidatori o il liquidatore, determinandone i poteri.

19.2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio che residuerà sarà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORME FINALI

Articolo 20 Clausola compromissoria

20.1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi verranno devolute all'esclusiva competenza del Tribunale di Milano.

20.2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Articolo 21 Regolamenti interni

21.1. Per quanto attiene alle modalità di funzionamento dell'associazione, ivi comprese le modalità di registrazione dell'elenco degli associati, l'Assemblea potrà approvare uno o più regolamenti.

Articolo 22 Norme finali

22.1. Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto e dall'Atto Costitutivo, valgono le norme del codice civile e di ogni altra legge vigente in materia.